



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.06.2021

Info/109(R)/ALBO GESTORI: Registro recupero rifiuti metallici

<p><b>ALBO GESTORI – ISTITUZIONE REGISTRO E CRITERI E MODALITA' ISCRIZIONE SEMPLIFICATA PER RECUPERO RIFIUTI METALLICI</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Albo Gestori Ambientali con la **Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021** l'Albo ha istituito il **registro** o al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi in modalità semplificata ai fini dell'abilitazione all'esercizio **della raccolta e del trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero.**

Il registro, previsto ai sensi della Legge 120/2020 per modalità semplificate che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato delle aziende, definisce i criteri e le modalità di iscrizione per le imprese che intendano svolgere tali attività.

L'articolo 1 stabilisce che il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati, che l'iscrizione avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo con **procedura ordinaria** (ex art. 15 del DM n. 120/14) per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati dal successivo articolo 3 mentre, per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti), l'iscrizione d'ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero e che il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento on line dell'elenco dei soggetti iscritti al registro la cui consultazione è disciplinata dalla delibera dell'Albo n. 1 del 23 luglio 2014.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono invece rispettivamente i requisiti e condizioni di iscrizione e le esclusive tipologie di rifiuti che possono essere raccolte e trasportate in modalità semplificata solo se destinate alle specifiche attività di recupero (ex All. C alla parte IV del D.Lgs.152/06) sempre ivi indicate.

**In sostanza le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le tipologie dei rifiuti metallici non pericolosi elencati nell'art. 3 della Deliberazione, se destinati alle attività di recupero R4, R11, R12, R13 indicate nell'allegato C, parte IV del Dlgs 152/06.**

Nell'ambito dell'articolo 4 che riporta la procedura d'iscrizione, è specificato, al comma 7 che le imprese iscritte al registro sono tenute, alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi differenziati in funzione della classe di appartenenza.

**La deliberazione, come disposto dall'art. 5, entra in vigore il 1° settembre 2021.**

Per gli interessati si rinvia al testo della deliberazione allegata